Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 31 dicembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1575.

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei Magazzini generali dei concessionari speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1958, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *H*) di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con la legge 23 dicembre 1957, n. 1348, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *H*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO

(*Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni*)

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(*Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più, nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo*).

Aventi diritto: Dirigenti, impiegati ed operai, per ciascun figlio L. 1068, per il coniuge L. 762, per ciascun ascendente L. 330.

B) CONTRIBUTO

(*A carico del datore di lavoro*)

Misura: 22,95 per cento sulla retribuzione lorda.
Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO

Limite minimo, lire 500 giornaliere.
Limite massimo, lire 750 giornaliere.

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1576.

Istituzione delle Facoltà di magistero e di farmacia presso l'Università di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1960-61 sono istituite presso l'Università di Trieste le Facoltà di magistero e di farmacia.

E' riconosciuta la validità a tutti gli effetti dei corsi già di fatto svolti e dei titoli eventualmente rilasciati da dette Facoltà anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore di ruolo della predetta Università sono aggiunti quattro posti di professore di ruolo, che vengono attribuiti in numero di tre alla Facoltà di magistero ed in numero di uno alla Facoltà di farmacia.

Presso la Facoltà di magistero è istituito un posto di ruolo di assistente ordinario.

Presso la Facoltà di farmacia è istituito un posto di ruolo di assistente ordinario.

Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio della Facoltà di magistero sono esercitate da un apposito comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della Facoltà di magistero saranno aggregati al comitato di cui al precedente comma. Detto comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Alla composizione del Consiglio della Facoltà di farmacia sarà provveduto in conformità dell'art. 15, comma terzo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, valutati in lire 6.650.000 per gli incarichi di insegnamento, lire 18.350.000 per la istituzione dei posti di ruolo di professore e di assistente e di lire 3.000.000 per spese varie di funzionamento, si provvederà:

quanto a lire 25.000.000, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

quanto a lire 3.000.000, con lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per lo stesso esercizio 1960-61, corrispondente a quello n. 145 dell'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1960, n. 1577.

Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di

finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia sono fissati nelle sottoindicate misure annue lorde iniziali:

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	L.	3.108.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti	»	2.880.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	»	2.400.000
Colonnello e gradi corrispondenti	»	1.920.000
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	»	1.584.000
Maggiore e gradi corrispondenti	»	1.260.000
Capitano e gradi corrispondenti	»	996.000
Tenente e gradi corrispondenti	»	804.000
Sottotenente e gradi corrispondenti in servizio permanente e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato di autorità	»	660.000
Sottotenente e gradi corrispondenti delle categorie del congedo in servizio di prima nomina oppure trattenuto o richiamato a domanda	»	606.000

Art. 2.

Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente art. 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso art. 1.

Art. 3.

L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è liquidato o riliquidato di ufficio, tenendo conto del nuovo stipendio ridotto del 10 per cento.

Art. 4.

In relazione alle nuove misure degli stipendi previste dal precedente art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sostituendo la data del 30 giugno 1956 con quella del 31 dicembre 1960.

Gli assegni personali indicati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè quelli risultanti dall'applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 751, di cui eventualmente fruiscono gli ufficiali, sono riassorbiti con gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli precedenti, comprese quelle relative agli aumenti periodici di stipendio.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

Art. 7.

All'onere di lire 7.360.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvederà: per lire 4.900.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 115 (400 milioni) - 121 (315 milioni) - 141 (915 milioni) - 142 (1.480 milioni) - 146 (750 milioni) - 148 (180 milioni) - 151 (150 milioni) - 158 (635 milioni) - 229 (75 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 125.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 57 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 156.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 74 (2 milioni) - 80 (50 milioni) - 83 (3 milioni) - 91 (40 milioni) - 93 (40 milioni) - 94 (10 milioni) - 99 (3 milioni) - 100 (8 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per lire 2.179.000.000 con un'aliquota del provento del provvedimento recante modifiche in materia di tasse di radiodiffusione.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — SCELBA — GONELLA — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1578.

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro, pari a lire 360 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

a) fino a concorrenza del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera *b*);

b) fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

All'onere di lire 360 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

L'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — COLOMBO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579.

Modificazione dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dai seguenti:

« E' tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.

I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1580.

Modificazione delle norme per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per le promozioni ad ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe e ad ispettore superiore amministrativo nei ruoli del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da conferire mediante scrutinio di merito comparativo, è abolito il colloquio integrativo dello scrutinio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 dicembre 1960, n. 1581.

Istituzione di quattro nuovi posti di professore di ruolo nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Università, quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verrà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con la riduzione dello stanziamento di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario, riguardante oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1582.

Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 481, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: « Psicologia dell'età evolutiva »; « Storia della grammatica e della lingua italiana »; « Estetica ».

Art. 41. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La tabella *A* (Ruolo organico del personale insegnante) è così integrata:

« 2 assistenti-lettori ordinari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° novembre 1960, n. 1583.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge della Regione siciliana 12 maggio 1960, n. 13;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Catania il 22 giugno 1960 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra stessa in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 600.000 (seicentomila) e lire 320.000 (trecentoventimila) da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Catania si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente art. 3, compresi gli oneri e le trattenute di cui all'art. 4 della convenzione, nonchè L. 600.000 e L. 320.000 al titolo di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per la Regione siciliana di corrispondere ai titolari stessi il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente loro spettare.

Art. 6.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 150. — VILLA

REPERTORIO N. 44

Convenzione per la istituzione di un cattedra di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Catania.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore undici, in Palermo, nell'Ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11;

Innanzi me dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dello Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo stesso, registro n. 1, foglio n. 275;

Sono presenti:

a) L'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. dott. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, e domiciliato in Catania presso il Rettorato dell'Università degli studi, sito in quella piazza Studi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa Università, essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università in data 23 maggio 1960 che, segnata di lettera « A », si allega al presente atto.

Premesso

che con legge della Regione Siciliana n. 13 del 12 maggio 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, parte I, n. 19 del 14 maggio stesso, è stata autorizzata la stipula di una convenzione per la istituzione di una cattedra di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, ed è stata autorizzata la corresponsione della spesa annua occorrente per gli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, nonchè quella occorrente per eventuali miglioramenti economici e per il trattamento derivante da cessazione del servizio;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania hanno accettato la istituzione di essa cattedra, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione;

I comparenti suddetti, della cui identità personale e della cui piena capacità giuridica io sono certo, rinunziando con mio consenso all'assistenza di testimoni, al fine di dare esecuzione alla volontà della legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in conformità alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, in aggiunta ai posti assegnati all'organico un posto di ruolo da destinare al professore della cattedra di tisiologia di cui alla legge della Regione n. 13 del 12 maggio 1960.

Art. 2.

In virtù dei poteri dell'art. 4 della citata legge, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Catania la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo di cui al precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonchè l'ammontare delle ritenute che nello stipendio del detto professore dovranno essere operate, per disposizione di legge in conto entrate del Tesoro.

L'erogazione della detta somma sarà corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa per pubblico concorso.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente art. 2 saranno corrisposte all'Università di Catania entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università degli studi di Catania assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o da eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore dei professori titolari di Cattedra delle Università degli Studi della Repubblica.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio del professore titolare della cattedra. La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non venga denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intenderà soppresso, *ipso facto ipso iure*, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinò l'estinzione del rapporto di impiego, lo Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

E' scritto da persona di mia fiducia in numero due di fogli di carta uso bollo dei quali occupa numero cinque facciate e tanto di questa.

Firmato: Cesare Sanfilippo - Gaetano Lo Magro

Giovanni Sinatra, ufficiale rogante

Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addì 2 luglio 1960 al n. 120 libro I, vol. 890/7176.

REPERTORIO N. 45

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue del mese di giugno alle ore undici in Palermo, nell'ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11;

Innanzi me, dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo stesso, registro n. 1, foglio n. 275;

Sono presenti:

a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. dott Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911 e domiciliato in Catania presso il Rettorato della Università degli studi, sito in quella piazza Studi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa Università, essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università in data 23 maggio 1960, che, segnata di lettera « *A* » si allega al presente atto.

Premesso

a) che con atto di data odierna stipulato fra le stesse parti ed annotato al n. 44 del mio repertorio si è provveduto alla Convenzione prevista dalla legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, per la istituzione di un posto di professore di ruolo titolare della cattedra di tisiologia presso l'Università di Catania;

b) che con la citata legge della Regione n. 13 del 12 maggio 1960, art. 2, è stata autorizzata la stipula di altra Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di tisiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania;

c) che con l'art. 4 della stessa legge è stata autorizzata la corresponsione della spesa annua occorrente per gli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto di assistente, nonchè quella occorrente per eventuali miglioramenti economici e per il trattamento derivante da cessazione di servizio;

Che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania hanno accettato la istituzione di esso posto, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione;

I comparenti suddetti, della cui identità personale e della cui piena capacità giuridica io sono certo, rinunciando col mio consenso all'assistenza di testimoni, al fine di dare esecuzione alla volontà della legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, ed in conformità alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di ruolo di assistente alla cattedra di tisiologia.

Art. 2.

In virtù dei poteri di cui all'art. 4 della citata legge l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Catania la somma annua occorrente per il finanziamento del posto di

ruolo istituito col precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato; nonchè l'ammontare delle ritenute che nello stipendio del detto assistente dovranno essere operati, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

L'erogazione della detta somma sarà corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio dell'Assistente di ruolo che sarà assunto al posto stesso per pubblico concorso.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente art. 2 saranno corrisposte all'Università di Catania entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università degli studi di Catania assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o da eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore degli assistenti di ruolo alle cattedre delle Università degli studi della Repubblica.

Art. 6.

La presente Convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non venga denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7.

Qualora la Convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente Convenzione si intenderà soppresso *ipso facto ipso iure*, con la conseguente cessazione del servizio dell'assistente.

In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinò l'estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al detto assistente.

Art. 8.

La presente Convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

E' scritto da persona di mia fiducia in due fogli di carta uso bollo dei quali occupa cinque facciate e tanto di questa.

F.to Cesare Sanfilippo - Gaetano Lo Magro

Giovanni Sinatra ufficiale rogante.

Registrato a Palermo Uff. Atti pubblici, addì 2 luglio 1960 al n. 121, libro I, vol. 890, foglio 176.

AVVISO DI RETTIFICA

Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960, la quota spettante al fornitore sul prezzo di tariffa di lire 16.000 deve intendersi di lire 2.350 anzichè lire 3.350.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Zecca per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1959, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 268, con il quale veniva determinato in centoquaranta unità il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca per l'esercizio finanziario 1959-60, di cui il ventisette per cento classificati alla prima categoria (specializzati);

Ritenuta la necessità di confermare, per l'esercizio finanziario 1960-61, il numero dei salariati temporanei in servizio presso la Zecca per le esigenze della monetazione ed altre lavorazioni, in complessive centoquaranta unità;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (Direzione generale del tesoro) resta confermato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in n. 140 (centoquaranta) unità, di cui il ventisette per cento classificati nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 33

(8185)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Trasferimento parziale dell'abitato di Altomonte in provincia di Cosenza, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato di Altomonte, in provincia di Cosenza, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Altomonte, in provincia di Cosenza, è da trasferire a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8, limitatamente

alla zona denominata Cuvella, indicata in tinta rosa nell'annessa planimetria n. 3869, in data 5 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1960
Registro n. 61 *Lavori pubblici, foglio n.* 206

(8186)

DECRETO MINISTERIALE **14 novembre 1960.**

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645,

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1961, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1960
Registro n. 91 *Finanze, foglio n.* 152. — BENNATI

(8118)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1960.

Costituzione del Comitato geologico e nomina del presidente e vice presidente del Comitato stesso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, che istituisce il Comitato geologico;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato geologico è così costituito:

a) Bianchi prof. Angelo, ordinario di mineralogia nella Università di Padova;

Dal Piaz prof. Giambattista, ordinario di geologia nell'Università di Padova;

Scarsella prof. Francesco, ordinario di geologia nell'Università di Napoli,

in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) D'Erasmo prof. Geremia, ordinario di geologia nell'Università di Napoli;

Accordi prof. Bruno, ordinario di geologia nell'Università di Roma;

Merla prof. Giovanni, ordinario di geologia nell'Università di Firenze;

Aquilina prof. Carmelo Fortunato, ordinario di geofisica mineraria nell'Università di Roma;

Principi prof. Paolo, ordinario di mineralogia e geologia nella Facoltà di agraria dell'Università di Firenze,

in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

c) Padoan dott. ing. Giovanni, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle miniere;

e) Beneo dott. ing. Enzo, capo del Servizio geologico;

f) Nuccorini prof. Raffaele, capo del Servizio chimico delle miniere;

g) Ristagno dott. Vittorio Ugo, direttore dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi;

h) Caltagirone dott. ing. Francesco, ispettore generale del Servizio delle miniere;

i) Marchesini prof. Enrico, esperto;

l) Solaini prof. Luigi, esperto.

Art. 2.

Il prof. Angelo Bianchi e il prof. Giovanni Merla sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Comitato.

Art. 3.

I membri di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *i)* durano in carica tre anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1960
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 322

(8137)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1960.

Sessione ordinaria di aprile 1961 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1961 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale:

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul Capo X, capitolo 136, art. 2 (« somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 393. — BOVIO

(8138)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1960.

Valore ufficiale del caffè, del tè, del matè, delle spezie in genere, della birra, dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici od in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di stabilire per il caffè, il thé, il matè, le spezie in genere, la birra, ed i gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici od in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), il valore ufficiale ai sensi del predetto articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata, il valore delle merci qui sotto elencate, è così stabilito:

Merce		Valore	
Caffè non decaffeinizzato	L.	550	al kg.
Caffè decaffeinizzato	»	1.100	»
Thé sfuso	»	1.000	»
Thé in pacchetti	»	1.400	»
Matè	»	400	»
Noci moscate	»	2.000	»
Vainiglia	»	15.000	»
Macis	»	2.000	»
Garofani (chiodi e steli)	»	700	»
Amomi e cardamomi	»	3.500	»
Pepe	»	900	»
Pimenti	»	800	»
Cannella e fior di Cinnamomo	»	800	»
Zenzero	»	400	»
Birra	»	10.500	l'hl.
Gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici od in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti)	»	30	al kg.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1961.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1960
Registro n. 91 Finanze, foglio n. 274. — BENNATI

(8132)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.

Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica in Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti per evitare l'introduzione dell'afta epizootica in Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

Il trasferimento in Sardegna degli animali bovini, ovini, caprini e suini nonchè delle loro carni fresche, refrigerate o congelate è consentito con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il trasferimento degli animali di cui al precedente art. 1, destinati all'allevamento, è soggetto a preventiva autorizzazione da rilasciarsi, di volta in volta a richiesta degli interessati, dal veterinario provinciale della provincia nella quale gli animali stessi sono destinati.

Detta autorizzazione sarà trasmessa ai veterinari dei porti di imbarco e di sbarco ed al veterinario provinciale della provincia di provenienza degli animali, restando comunque condizionata alla capacità recettiva dei ricoveri per l'osservazione di cui alla successiva lettera *C* nonchè all'osservanza delle seguenti altre disposizioni:

A) che gli animali siano scortati da speciale certificato di origine e sanità, compilato secondo lo schema allegato, rilasciato dal veterinario comunale e vistato dal competente veterinario provinciale, attestante fra l'altro:

1) che gli animali provengono da località in cui hanno dimorato da almeno 15 giorni e nella quale durante lo stesso periodo di tempo, entro un raggio di 10 km., non si sono verificati casi di afta epizootica;

2) che i bovini, gli ovini o i caprini, cui il certificato si riferisce, risultano vaccinati contro l'afta epizootica da almeno 10 giorni prima della partenza e da non oltre tre mesi;

3) che i suini sono stati trattati con siero antiaftoso polivalente a dose protettiva da non oltre tre giorni prima della partenza;

B) che gli animali siano sottoposti con esito favorevole a visita veterinaria nel porto di imbarco, comprovata da apposito visto sul certificato di scorta;

C) che gli animali, prima di essere inoltrati a destinazione, subiscano, in idonei locali isolati nell'ambito del porto di sbarco o nelle vicinanze, un periodo di osservazione di giorni otto.

Art. 3.

Il trasferimento degli animali di cui all'art. 1, destinati alla macellazione, è condizionato alla osservanza delle disposizioni indicate nel precedente art. 2, esclusi i nn. 2) e 3) della lettera *A* e la lettera *C*.

Detti animali, dopo aver subito la visita al porto di sbarco, saranno avviati direttamente al macello comunale del porto di sbarco stesso, ove dovranno essere abbattuti entro il termine di 48 ore dall'arrivo. Pertanto, il numero degli animali da trasferire sarà autorizzato sulla base della capacità delle stalle di sosta e della potenzialità di macellazione.

Le carni provenienti dalla macellazione di detti animali potranno essere trasferite in altri Comuni dell'isola, con la completa osservanza delle norme in vigore e soltanto dopo essere state tenute per almeno 48 ore ad una temperatura non inferiore a 4° C.

Art. 4.

La introduzione in Sardegna dal territorio peninsulare e dalla Sicilia di carni fresche, refrigerate o congelate provenienti da animali delle specie di cui all'art. 1, è parimenti soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, di volta in volta e su richiesta degli interessati, dal veterinario provinciale della provincia di destinazione e da trasmettere al veterinario del porto di sbarco in Sardegna.

Le carni stesse dovranno essere trasportate con la completa osservanza delle norme in vigore e saranno scortate fino al Comune di destinazione dal certificato prescritto dal vigente regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, integrato con la dichiarazione che le carni stesse provengono da animali sicuramente indenni da afta epizootica.

Su tale certificato, il veterinario del porto di sbarco dovrà apporre il proprio visto.

Art. 5.

Il bestiame di cui all'art. 1, proveniente dall'estero e destinato direttamente in Sardegna, sarà soggetto all'osservanza delle norme di cui alle lettere *B* e *C* del precedente art. 2, quando trattasi di animali da allevamento, e di quelle della lettera *B* del citato art. 2, nonchè degli ultimi due comma dell'art. 3, quando trattasi di animali da macello, fatte salve in entrambi i casi le altre disposizioni vigenti nella materia.

Art. 6.

Le navi che hanno trasportato animali saranno sottoposte, dopo lo scarico, al lavaggio ed alla disinfezione, secondo il disposto del capo 10° del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle istruzioni annesse, sotto il controllo del veterinario di porto.

E' vietato lo scarico su territorio sardo, o nelle acque costiere dell'Isola, della lettiera e degli altri materiali di rifiuto, possibili veicoli di contagio.

E', altresì, vietato lo scarico su detto territorio di carni delle provviste di bordo e di qualsiasi avanzo di cucina delle navi.

I carri ferroviari e gli autoveicoli, che hanno trasportato animali, dovranno essere sottoposti, dopo lo scarico, alle prescritte operazioni di lavaggio e di disinfezione, con il controllo dei veterinari comunali.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1960

p. *Il Ministro*: MAZZA

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . .

Certificato di origine e sanità per il bestiame da allevamento destinato in Sardegna

SPECIE E CATEGORIA	RAZZA	NUMERO	CONTRASSEGNI O MARCATURE
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Località di provenienza . . . .

Cognome e nome dello speditore . . . .

Cognome e nome del destinatario . . . .

Destinazione degli animali: Comune . . Provincia . . . .

Il sottoscritto dichiara che gli animali sopra indicati provengono da località in cui dimorano da non meno di 15 giorni e che nella stessa località ed in quelle limitrofe, entro un raggio di 10 km., non si sono verificati da 15 giorni casi di afta epizootica. Gli animali sono stati visitati all'atto della partenza e riconosciuti sani.

I bovini, ovini o caprini (1) risultano vaccinati contro l'afta epizootica in data (2) . con vaccino fornito dall'Istituto . . serie . . preparato con virus A - O - C (3).

I suini sono stati trattati con siero antiaftoso polivalente, in dose protettiva, dell'Istituto . . . . in data . . . . . (4)

Data: . . . . (Bollo Ufficio com.) *Il veterinario comunale*

. . . .

Si conferma quanto sopra dichiarato.

Data: . . . . (Bollo Uff. vet. prov.) *Il veterinario provinciale*

. . . .

Gli animali indicati nel presente certificato sono stati visitati, riconosciuti sani e vengono imbarcati sulla nave . . . . diretta a . . .

Data: . . . . (Bollo Ufficio vet. porto imbarco) *Il veterinario del porto di imbarco*

. . . .

Gli animali indicati nel presente certificato sono stati sottoposti al prescritto periodo di osservazione, riconosciuti sani ed inoltrati al Comune di . . Provincia di . . . .

Data: . . . . (Bollo Ufficio vet. porto sbarco) *Il veterinario del porto di sbarco*

. . . .

Note:

(1) Cancellare le specie che non interessano.

(2) La vaccinazione antiaftosa deve risultare effettuata da almeno dieci giorni prima della partenza e da non oltre due mesi.

(3) Cancellare le lettere che non interessano.

(4) L'inoculazione di siero deve risultare eseguita da non oltre tre giorni prima della partenza.

Il presente certificato verrà trasmesso a cura del veterinario comunale competente all'Ufficio del veterinario provinciale che provvederà a conservarlo agli atti per un mese.

PROVINCIA DI COMUNE DI . . . . .

Certificato di origine e sanità per il bestiame da macello destinato in Sardegna

SPECIE E CATEGORIA	RAZZA	NUMERO	CONTRASSEGNI O MARCATURE
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Località di provenienza . . . .

Cognome e nome dello speditore . . . .

Cognome e nome del destinatario . . . .

Destinazione degli animali: Comune . . . . . Provincia . . . .

Il sottoscritto dichiara che gli animali sopra indicati provengono da località in cui dimorano da non meno da 15 giorni e che nella stessa località ed in quelle limitrofe, entro un raggio di 10 km., non si sono verificati da 15 giorni casi di afta epizootica. Gli animali sono stati visitati all'atto della partenza e riconosciuti sani.

Data: . . . . . .

Bollo Ufficio com.

Il veterinario comunale

. . . .

Si conferma quanto sopra dichiarato.

Data: . . . . . .

Bollo Uff. vet. prov.

Il veterinario provinciale

. . . .

Gli animali indicati nel presente certificato sono stati visitati, riconosciuti sani e vengono imbarcati sulla nave . . . . diretta a .

Data: . . . .

Bollo Ufficio vet. porto imbarco

Il veterinario del porto di imbarco

. . . .

Gli animali indicati nel presente certificato sono stati visitati, riconosciuti sani ed inoltrati al macello di questo Comune.

Data: . . . .

Bollo Ufficio vet. porto sbarco

Il veterinario del porto di sbarco

. . . .

Nota:

Il presente certificato verrà trasmesso a cura del direttore del macello all'Ufficio del veterinario provinciale che provvederà a conservarlo agli atti per un mese.

(8144)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1960.

Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956, concernente i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 1959, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1960, concernenti le merci comprese nelle tabelle *B* e *C* Import;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1960, concernente le concessioni di temporanea importazione;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 29 novembre 1960, concernente le merci comprese nella tabella *A* Import;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 18 giugno 1960, concernente la temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 3 agosto 1960, concernente la temporanea sospensione delle importazione di prosciutti cotti;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 30 settembre 1960, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1960 dell'importazione in definitiva ed in temporanea disposta con i citati decreti ministeriali 18 giugno 1960 e 28 luglio 1960;

Considerata la particolare situazione del mercato nazionale e ravvisata l'opportunità di sospendere ulteriormente l'importazione di suini vivi (v.d. 01.03-*a*), di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v.d. 02.01-*a*-3-*beta*), di lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05), di carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.06) e di strutto e di altri grassi di maiale pressati o fusi (v.d. ex 15.01), nonchè di prosciutti cotti (v.d. 16.02-*b*-1);

Visto l'accordo tra l'Italia e l'Austria, concluso a Roma il 12 maggio 1949 ed approvato e reso esecutivo con legge 20 maggio 1951, n. 730, per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo e Vorarlberg, e successivi protocolli addizionali e processi verbali;

Visti gli accordi tra l'Italia e la Jugoslavia approvati e resi esecutivi con legge 19 dicembre 1959, n. 1588, per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note, e per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note, e successivi protocolli addizionali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 marzo 1961 la sospensione della importazione in definitiva ed in temporanea dei suini vivi (v.d. 01.03-*a*), delle carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v.d. 02.01-*a*-3-*beta*), del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05), delle carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.06) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v.d. ex 15.01), nonchè dei prosciutti cotti (v.d. 16.02-*b*-1).

Art. 2.

Le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione delle merci indicate all'art. 1 che risultino giacenti in dogana anteriormente al 18 giugno 1960, data di entrata in vigore del decreto relativo alla sospensione dell'importazione delle merci stesse, nonchè di quelle partite che fossero pervenute in dogana entro 60 giorni dalla data predetta, purchè spedite dall'origine con destinazione Italia.

Art. 3.

E' fatta salva l'applicazione degli accordi e successivi protocolli addizionali e processi verbali per gli scambi locali tra l'Italia e l'Austria e tra l'Italia e la Jugoslavia, citati in premessa, per l'importazione dei suini e delle carni suine nei limiti dei contingenti ivi previsti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 dicembre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1960.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1961 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1961, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello, da parte di chiunque, per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2,30 % o del 3,30 % (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente articolo 2) all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati, ed in aggiunta alla *imposta propria* dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, la imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 % o del 3,30 %, a se-

conda della loro natura, sul prezzo di vendita dei prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe, peraltro, quella relativa all'importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3,30 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2,30 % per gli altri cennati prodotti.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1961, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1962.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,80 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 11.000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè - Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè:

voce doganale 09.01-*a*: caffè: 12 %;
voce doganale 21.01: surrogati del caffè: 10,30 %;

B) Tè e matè:

voce doganale 09.02: tè: 12 %;
voce doganale 09.03: matè: 12 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi danno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per il caffè (sia crudo che tostato), il tè ed il matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per il commercio dei prodotti anticrittogamici elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per l'acquisto e l'importazione dei prodotti fertilizzanti da parte di ditte che li impiegano direttamente per la fabbricazione di altri fertilizzanti o di prodotti di natura diversa, l'imposta dell'entrata è dovuta nella misura del 2,30 %.

Art. 11.

I prodotti anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

solfato di rame;

ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 61 % di solfato di rame;

zolfo grezzo molito e anche ventilato;

zolfo raffinato molito ed anche ventilato;

zolfo sublimato;

minerali di zolfo molito e anche ventilato;

zolfi ramati;

altri anticrittogamici a base di zineb, con contenuto minimo di etilenbistiocarbammato di zinco del 65 %, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante o all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera.

Titolo VI
Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 6,70 %

voce doganale 27.10-*a*-1: benzina;

voce doganale 27.10-*a*-2: acqua ragia minerale;

voci doganali 27.10-*a*-3; 27.10-*a*-4: petrolio e gasolio;

voci doganali 27.09-*b*-2; 27.09-*d*; 27.10-*a*-6-*alfa* II; 27.10-*a*-6-*gamma*: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*: 4 %

voci doganali 27.09-*b*-1; 27.10-*a*-6-*alfa* I: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464*: 4 %.

D) *Oli minerali lubrificanti*: 7 %

voci doganali 27.10-*a*-5-*beta*; 38.14-*b*-2.

E) *Petrolatum*: 7 %

voce doganale 27.12-*c*.

F) *Paraffina solida*: 4 %

voci doganali 27.13-*a*; 27.13-*c*.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti la imposta è dovuta nella misura dell'1,50 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti e combustibili*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e. limitatamente alla benzina avio in base al prezzo medio di L. 115 (centoquindici) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) *per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio*: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili;

c) *per gli oli minerali lubrificanti ed il Petrolatum*: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota di imposta si liquida sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo diminuito della imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

d) *per la paraffina solida*: sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estra-

zione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto i prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione.

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori;

4) oli minerali destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4%

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile l'imposta integrativa dell'1% da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche, quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3%, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1% o del 2,50% rispettivamente per i prodotti nazionali o per quelli d'importazione nei detti modi e termini normali.

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18, del regio decreto 3 gennaio 1940, n. 2 convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando, il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,30% e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del

fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5,30%, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato sull'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente articolo 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione, da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), della imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la spedizione o consegna dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, da emettersi a cura dei fabbricanti in caso di spedizione ovvero degli intermediari, collaboratori scientifici o propagandisti dei detti fabbricanti, nell'ipotesi che i campioni vengano consegnati da tali intermediari ai medici. Detta nota deve contenere la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore.

Nel caso che i prodotti siano distribuiti in omaggio per tramite di ausiliari del commercio, è fatto obbligo a questi ultimi di istituire un registro di carico e scarico, precedentemente vidimato e bollato ai sensi dell'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, nel quale dovranno essere annotate nella parte del carico le note di accompagnamento emesse dalla ditta fabbricante, e nella parte dello scarico le corrispondenti note di accompagnamento emesse dagli ausiliari;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per i medici, del quale è vietata la vendita » o altra equivalente.

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti sull'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera b), inviati dalle case estere *direttamente* ai medici.

Titolo IX
Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 03.02-b-1: aringhe salate, secche o affumicate: 6,30%;

voce doganale ex 03.02-b-2: baccalà secco o salinato: 7,30%;

voce doganale 03.02-b-3: stoccafisso: 7,30%.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale 16.04-a-1-*delta*), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base alla aliquota del 2,30%; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con il pagamento della imposta nella misura del 2,30% è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5%, nei modi e termini normali.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 27 — primo comma — è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (salate, secche o affumicate), di baccalà (salato o secco), compresi i filetti di baccalà preparati e posti in commercio in particolari confezioni, e di stoccafisso successivi alla importazione.

Del pari è comprensiva degli anzidetti passaggi di baccalà e di stoccafisso l'imposta del 5% assolta a titolo integrativo di quella del 2,30% a norma del precedente art. 27 - secondo comma.

Titolo X
Zucchero

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5,30% per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,80% per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od alla importazione.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30% e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: allo atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento; lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3% sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30% e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera b) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione d'importazione, sotto la propria esclusiva responsabi-

lità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori.

TITOLO XI
Spezie

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 14% ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolati a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;
voce doganale 09.05: vainiglia;
voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;
voce doganale 09.07: garofani;
voce doganale 09.08-a: noci moscate con o senza guscio;
voce doganale 09.08-b: macis;
voce doganale 09.08-c: amomi e cardamomi;
voce doganale 09.10-c: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII
Gas metano

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5% e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad un altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di vendita tra produttori.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti comma non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente, è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico.

TITOLO XIII
Lievito per panificazione

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco e secco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5,30%, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco e secco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate, risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco e secco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,80%, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco e secco per panificazione.

TITOLO XIV
Gas di petrolio liquefatti e loro miscele

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano

prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 18% e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera e per quelli estratti dai depositi doganali: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali in base al prezzo medio di L. 30 per chilogramma di gas liquido maggiorato dell'imposta di fabbricazione effettivamente dovuta, mediante versamento diretto dell'imposta entrata sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, sono tenuti ad assicurarsi che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta in base ai criteri di cui sopra e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali.

L'aliquota stabilita dall'articolo precedente assorbe anche l'imposta sull'entrata dovuta per l'importazione e per la vendita dei suddetti gas destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa dai gas stessi.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4,30% e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori al dettaglio o dei pubblici esercizi.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1960, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio, hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6,30% per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola e per le acque e bevande gassate e del 4,30% per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

acque minerali naturali, medicinali o da tavola;

bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano un contenuto alcoolico superiore all'1 per cento.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'8%, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al

seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'articolo 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità di registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, deve essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-*A*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, dev'essere, entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviata al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denunzia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuate dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) all'atto della registrazione dei contratti: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) all'atto della presentazione della prescritta denuncia: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento della imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denuncia, contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavati dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva, gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 6 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 7 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 8 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il silver sprucc (abete del Pacifico), l'Oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pas. . di legno chimica e meccanica od anche nella fabbricazione di pannelli costituiti da trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Le ditte importatrici del legname resinoso da opera di cui al precedente comma, ove, successivamente alla importazione, invece di impiegare il legname stesso direttamente negli usi ivi indicati, lo vendano ad altri operatori economici, sono tenute per tali vendite a corrispondere, nei modi e termini normali, l'imposta integrativa del 3 %, 4 % e 5 %, rispettivamente per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, la imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3,30 %.

TITOLO XVII
Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini: voci doganali: 43.01-*a*; 43.02-*a*-1; 43.02-*b*-1; 43.03-*a*; 23,30 %;

b) pelli da pellicceria comuni: voci doganali: ex 43-01-*b* (escluse le pelli di agnello delle Indie non aventi pelo arricciato e le pelli di agnello della Cina, della Mongolia e del Tibet, ed escluse altresì le pelli di capra, capretto e capretta dello Yemen, della Cina e della Mongolia in quanto pelli non buone da pellicceria); 43.02-*a*-2; 43.02-*b*-2; 43.02-*c*; 43.03-*b*: 8,30 %.

Il tributo si corrisponde:

1) per le pelli di produzione nazionale: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate; sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) per le pelli di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione. L'imposta comprende, altresì, i passaggi afferenti le confezioni in pellicceria.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8,30 % per quelle fini e nella misura del 3,30 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza, inoltrate, prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3,30 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari, crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 3,30 % nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3,30 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6, del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta cui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua le operazioni di concia.

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di tra-

sporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta la imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1960
Registro n. 91 *Finanze, foglio n.* 275. — BENNATI

(8133)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1960.
Tariffa delle sigarette di produzione nazionale ed estere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento delle sigarette di produzione nazionale ed estera nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, in base ai prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le sigarette di produzione nazionale ed in base ai prezzi richiesti dai fornitori per quelle di produzione estera;

Visti i prezzi proposti dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le sigarette di produzione nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1545, le sigarette di produzione nazionale e quelle di produzione estera sono inquadrate nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuna indicati, come dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1961.

Roma, addì 27 dicembre 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 347. — MONACELLI

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI		Prezzi di tariffa per kg. convenzionale
SIGARETTE DI PRODUZIONE NAZIONALE		
Alfa	L.	7.000
Nazionali	»	8.000
San Giusto	»	10.000
Macedonia	»	10.000
Nazionali Esportazione	»	10.000
Nazionali Esportazione Filtro	»	10.000
Sport	»	10.000
Africa	»	10.000
Aurora	»	10.000
Giubek	»	12.000
Giubek Filtro	»	12.000
Nazionali Esportazione Super	»	12.000
Nazionali Esportazione Super Filtro	»	12.000
Tre Stelle	»	12.500
Tre Stelle Filtro	»	12.500
Macedonia Oro	»	12.500
Cow Boy	»	14.000
Granfiltro	»	14.000
Virginia	»	14.000
Virginia Filtro	»	14.000
Macedonia Extra	»	14.000
Colombo	»	14.000
Stop	»	14.000
M.E.C.	»	15.000
Mentola	»	15.000
Stop King Size	»	15.000
Stop King Size Filtro	»	15.000
Eva	»	15.000
Serraglio	»	15.000
Edelweiss	»	15.000
Edelweiss Filtro	»	15.000
Canasta	»	15.000
Due Palme	»	15.000

SIGARETTE DI PRODUZIONE ESTERA PROVENIENZA CEE

Olandesi.

Silky Brand American	L.	8.500	più dazio
Silky Brand Virginia	»	8.500	»
Humber Brand	»	9.500	»
Roxy	»	10.250	»
Ritz	»	10.250	»
The Rising Hope M.D.	»	12.000	»
Black Beauty	»	13.000	»
Diana Filter	»	13.500	»
Montecarlo	»	15.000	»
Gladstone King Size Filter	»	15.500	»
Prince de Monaco King Size Filter	»	15.750	»
Montecarlo Filter	»	15.750	»
Esquire King Size	»	15.750	»
Winfield	»	15.750	»
Princeton Filter	»	17.000	»
Senior Service	»	17.000	»
Player's N.C. Medium	»	17.000	»
Muratti's Ariston	»	17.250	»
Mercedes Filtre	»	17.250	»
Muratti's Ariston Filter	»	17.500	»
Muratti's Royal Filter	»	17.750	»

Francesi.

Gauloises Caporal Ordinaire	L.	9.250	più dazio
Gauloises Caporal Doux	»	9.250	»
Gitanes Caporal Ordinaire	»	10.500	»
Gitanes Caporal Doux	»	10.500	»
Celtiques	»	11.250	»

Belghe-Lussemburghesi.

Amadis	L.	9.500	più dazio
Belga	»	10.250	»
Tigra Vert	»	10.750	»
Amadis Super Filtre	»	10.750	»
Start	»	10.750	»
Start King Size	»	12.000	»
Start King Size Filtre	»	13.000	»

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzi di tariffa per kg. convenzionale
Tedesche.	
Texas	L. 10.250 più dazio
Peer	» 14.500 »
Peer Filter Export	» 14.500 »
Peter Stuyvesant	» 15.750 »
Overstolz	» 16.000 »
H. B. Kronen Filter	» 16.000 »
Astra	» 16.000 »
Hellas	» 16.000 »
Bali	» 16.000 »
Senoussi	» 17.000 »
Simon Artz	» 17.000 »
Gelbe Sorte	» 17.000 »
Astor Filter	» 17.000 »
Finas	» 17.000 »
Dimitrino n. 10	» 20.500 »
Dimitrino Botschafter Filter	» 20.500 »
Simon Artz Extra Mild	» 23.000 »
SIGARETTE DI PRODUZIONE ESTERA PROVENIENZA PAESI TERZI	
Americane.	
Marvels	L. 15.250 più dazio
Camel	» 17.000 »
Lucky Strike	» 17.000 »
Philip Morris	» 17.000 »
Chesterfield	» 17.000 »
Embassy King Size	» 17.000 »
Dunhill King Size	» 17.000 »
Embassy King Size Filter	» 17.250 »
Cavalier King Size	» 17.250 »
Pall Mall	» 17.250 »
Chesterfield King	» 17.500 »
Philip Morris Long Size	» 17.500 »
Salem Filter	» 17.500 »
Winston L.S.F.	» 17.500 »
Kent L.S.F.	» 17.500 »
Marlboro Filter	» 17.500 »
Parliament Hi. Fi.	» 17.500 »
Reyno Menthol Fresh Filter K.S.	» 17.500 »
New Port K.S. Filter	» 17.500 »
L. & M. Filters	» 17.500 »
King Edward Filter	» 17.500 »
Svizzere.	
Astoria	L. 12.500 più dazio
Astoria Filtre	» 13.500 »
Fib	» 15.500 »
Fib Filtre	» 15.500 »
Player's Virginia n. 6	» 16.250 »
Player's Virginia n. 6 Filter	» 16.250 »
Virginia n. 1 Superfiltre	» 16.250 »
Xanthia	» 16.750 »
Jockey Superluxe Filtre	» 16.750 »
Yaset	» 17.000 »
Xanthia Filtra	» 17.250 »
North Pole Filter	» 17.250 »
Yaset Filtre	» 17.250 »
Laurens Orange	» 17.250 »
Laurens Orange Filtra	» 17.500 »
Turmac Rouge Filtre	» 17.500 »
Turmac Filtrex Special	» 17.500 »
Turmac Bleu	» 17.500 »
Laurens Orange Super Filtra	» 17.500 »
Memphis Tradition Double Filtre	» 17.750 »
Laurens Filtra Vert	» 18.000 »
Salambo Laurens Filtra	» 17.750 »
Inglesi.	
Craven « A »	L. 16.500 più dazio
Rothmans King Size Filter	» 16.750 »
White Horse	» 17.250 »

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(8134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

Il prof. Croce Camillo Tinozzi, nato a Napoli il 15 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in dermosifilopatia rilasciatogli dall'Università di Pavia il 5 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(8114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1960, n. 6180/4084, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 190, è stato determinato in lire 613.370 (lire seicentotredicimilatrecentosettanta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 10 aprile 1959, n. 5746/3650, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 10 giugno 1959, per i terreni espropriati in agro del comune di Volterra (Pisa) in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2714 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) al nome della ditta PEDANI Vittoria fu Angiolo, maritata Bertini, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 610.000 (lire seicentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(8075)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6132/4036, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 185, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 agosto 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1468, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3) concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BAFFI Gennaro fu Mariano, di terreni siti in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), della superficie di ettari 11.25.70, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 1.032.320 (lire unmilionetrentaduemilatrecentoventi) e, ai sensi dello

art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 427.662 (lire quattrocentoventisettemilaseicentosessantadue).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.455.000 (lire unmilionequattrocentocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 207 del 25 agosto 1960.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6135/4039, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 186, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 agosto 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 844, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BARRACCO Roberto, Giovanni e Maria fu Luigi, di terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 133.68.47, trasferiti in proprietà dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 9.153.025 (lire novemilionicentocinquantatremilaventicinque) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 3.997.171 (lire tremilioninovecentonovantasettemilacentosettantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.145.000 (lire tredicimilionicentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 207 del 25 agosto 1960.

(8069)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 298

Corso dei cambi del 30 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenzo	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,70	620,65	620,60	620,64	620,76	620,63	620,80	620,85	620,65
$ Can.	622,55	622,50	622,50	623 —	622 —	622,44	622,75	622,70	622,62	622,50
Fr. Sv.	144,18	144,18	144,15	144,1675	144,18	144,18	144,175	144,17	144,19	144,16
Kr. D.	90,02	90,01	90 —	89,98	90,05	90,02	89,995	90 —	90,02	90,03
Kr. N.	86,98	86,95	86,93	86,89	87,05	86,98	86,91	87,90	86,96	86,98
Kr. Sv.	119,98	119,97	119,98	119,945	120 —	119,98	119,93	120 —	119,99	120 —
Fol.	164,63	164,62	164,63	164,62	164,60	164,64	164,625	164,60	164,66	164,65
Fr. B.	12,48	12,49	12,4895	12,48625	12,485	12,49	12,485	12,50	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,56	126,57	126,60	126,585	126,60	126,57	126,61	126,60	126,58	126,60
Lst.	1741,25	1740,20	1740,05	1740 —	1739,75	1741,27	1740 —	1741,35	1741,40	1740 —
Dm. occ.	148,82	148,83	148,85	148,80	148,82	148,80	148,83	148,80	148,87	148,81
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,88	23,88375	23,85	23,88	23,87375	23,87	23,88	23,875

Media dei titoli del 30 dicembre 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	77,05
Id. 3,50 % 1902	75,80
Id. 5 % 1935	108,275
Redimibile 3,50 % 1934	95,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,85
Id. 5 % 1936	100,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,775

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	622,875
1 Franco svizzero	144,171
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,90
1 Corona svedese	119,937

Valuta	Cambio
1 Fiorino olandese	164,622
1 Franco belga	12,486
1 Franco nuovo (N.F.)	126,597
1 Lira sterlina	1740 —
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	23,881

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore della Corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova;

Letta la nota 16 novembre 1960, n. 3023, del Presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che l'avv. Cuomo Ulloa Ernesto, componente effettivo della Commissione, è deceduto il 14 ottobre 1960, e si propone in sostituzione l'avv. De Ambrosys Augusto, all'uopo designato da quel Consiglio dell'ordine;

Decreta:

L'avv. De Ambrosys Augusto, del Foro di Genova, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore della Corte di appello di Genova, in sostituzione del defunto avv. Cuomo Ulloa Ernesto.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 394. — BOVIO

(8139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a dieci posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti dieci posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi, di cui al quadro 8 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevaioni del limite di età, si precisa quant[o] segue:

I. Il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruol[i] organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobili[tati] delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di mili[tarizzati] alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerr[a] di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o citta[dini] deportati dal nemico, che appartengano ad altre categori[e] assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mu[tilati] od invalidi della lotta di liberazione o che appartengan[o] ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra

per i decorati al valor militare o per coloro che abbian[o] conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportament[o] contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ov[vero] siano stati deportati o internati per motivi di persecu[zione] razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 di[cembre] 1947, n. 1488. Per i candidati già colpiti dalle abrogat[e] leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti d[i] età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 ago[sto] 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gen[naio] 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblic[o] o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti all[a] vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza sta[tale] soppressi e messi in liquidazione in applicazione dell[a] legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

II. Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 117[...] ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 46[...] per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istru[zione] universitaria cessati dal servizio per motivi non disc[i]plinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari [a] quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli ass[i]stenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività si[a] cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Uni[]versità od Istituto di istruzione universitaria, purchè com[]plessivamente non si superino gli anni 35.

III. Il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che sian[o] coniugati alla data in cui scade il termine della presentazion[e] delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data mede[]sima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quell[e] di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal pre[]cedente punto II, purchè complessivamente non si superin[o] gli anni 35;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dall[a] Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 195[8] n. 251, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decret[o] sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenen[ti] alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i qua[li] tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposit[o] decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civil[e]

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su cart[a] da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovrann[o] pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termin[e] perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successiv[o] a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Ga[z]zetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e d[ei] ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aven[ti] titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Dir[e]zione generale anzidetta le domande, nel termine suddett[o] a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatto di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una solta volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 settembre 1960

p. Il Ministro: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1960
Registro n. 26 Interno, foglio n. 27

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702

1. Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni. Travature. Spinta delle terre. Muri di sostegno.
2. Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità. Caratteristiche dei materiali da costruzioni. Lesioni nei fabbricati. Crolli. Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore. Riscaldamento. Ventilazione. Termodinamica.
4. Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche. Macchine idrauliche.
5. Idraulica: Nozioni generali. Acquedotti e fognature. Calcoli delle condotte d'acqua. Nozioni sul regime dei fiumi (piene, alluvioni).
6. Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili. Sostanze infiammabili. Miscele e sostanze esplodenti. Gas nocivi.
7. Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche. Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(7928)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.